

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Norme regionali in materia di attività culturali.**

**Art. 32 sexies**

*(Commissioni di valutazione)(1)*

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 5, L. R. 9/2019